

INDICE:

- editoriale al numero 22.
- del bollettino AEA pag. 2
- sintesi riunione 13.12.03 pag. 3
- il Governo contro gli ex esposti all'amianto pag. 5
- Piano Sanitario Nazionale (Amianto) pag. 9
- Decreto 18 marzo 03 n. 101
(mappatura dell'amianto) pag. 10
- DCPM 10 dicembre 02 n. 308 pag. 16

Supplemento al numero 146-148 di Medicina Democratica

EDITORIALE AL NUMERO 23 DEL BOLLETTINO AEA

Il 2004 rappresenta per l'amianto una svolta. Dipenderà anche da noi in quale direzione questa ci condurrà. Come viene detto nell'articolo che segue il problema dei benefici previdenziali prende un altro aspetto. Il braccio di ferro che c'è stato con il Governo ha portato a dei risultati positivi per coloro che sono stati esposti prima del 2 di ottobre, ma ha pure portato a chiudere con i benefici previdenziali per coloro che non hanno presentato domanda prima di quella data.

Il discorso non è chiuso tanto che la nostra associazione insieme alla associazione AL SOLE (senatore Antonio Pizzinato) ha promosso una riunione con alcuni avvocati esperti per valutare gli effetti dell'articolo 47 del maxi decreto e dei commi 132 e 133 dell'articolo 3 della legge finanziaria. La riunione si svolgerà a Milano il giorno 24 gennaio alle ore 9,30 presso il Consiglio Regionale della Lombardia (via Galvani 10). Dopo questa riunione discuteremo su quale linea seguire e quali prospettive indicare. In proposito alleghiamo la sintesi della riunione che si è svolta il 13 dicembre proprio con l'associazione AL SOLE, presenti anche vari esponenti sindacali della CGIL di Sesto S. Giovanni e di Milano, rappresentanti del sindacato dei macchinisti delle FS ORSA, rappresentanti dell'associazione per la difesa della salute sui luoghi di lavoro di Sesto S. Giovanni e naturalmente il senatore Antonio Pizzinato oltre che l'assessore all'ambiente del comune di Sesto S. Giovanni e una consigliera provinciale del comune di Varese.

L'impegno maggiore per il 2004 lo vogliamo mettere nella costruzione dell'assemblea nazionale non governativa sull'amianto, quale strumento di raccolta di tutte le forze che operano e sono interessate al problema allo scopo di approfondire tutti quei temi trattati nella conferenza nazionale governativa del 1999 a Roma e che sono rimasti pressoché lettera morta. Tutta la nostra associazione deve essere coinvolta e lavorare a questo scopo. Come si può bene immaginare sarà uno sforzo organizzativo e politico di notevole dimensione; la prossima riunione del direttivo dovrà essere dedicata principalmente a questo.

Anche in riferimento alla conferenza nazionale sull'amianto, ma non solo, l'AEA deve fare il punto su se stessa e sulla sua organizzazione. Molte sezioni si sono costituite a partire dalla lotta per ottenere i benefici previdenziali. Come gruppo dirigente abbiamo sempre insistito, pur continuando a lavorare in merito, a considerare il problema amianto in tutti suoi aspetti, ed ora a maggior ragione. La battaglia per i benefici e tutt'altro che chiusa e noi continueremo ad impegnarci in essa, certamente però riveste un carattere secondario in relazione a quanto l'amianto ha prodotto, produce e produrrà in termini di malati e di morti. Pertanto la nostra iniziativa deve comprendere particolarmente e principalmente la questione sanitaria (di prevenzione ed epidemiologia, di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce, di ricerca e di partecipazione), la questione ambientale (di censimento e di bonifica dei siti contaminati), e giuridica-risarcitoria per fare pagare i danni a chi ha inquinato e contaminato lavoratori e popolazioni.

Si pone pertanto la necessità di consolidare l'AEA come sezioni, di fare un nuovo patto in riferimento ai compiti che ci spettano, di stabilire un'organizzazione più solida che non sia sparpagliata, ma che abbia un'unica linea e sia in grado di portarla avanti a livello nazionale, regionale e delle sezioni locali. Pertanto anche la rappresentanza diventa fondamentale, come è fondamentale la questione del budget economico. Non si potrà prescindere da una condizione di iscrizione precisa.

Si pone pure il problema del rinnovo del gruppo dirigente a tutti i livelli, da quello nazionale a quello locale e regionale.

Fulvio Aurora

Associazione Esposti Amianto
Milano

Si è svolta a Milano presso il consiglio regionale della Lombardia la riunione del gruppo di lavoro sull'amianto indetto dalle due associazioni in indirizzo

Sono stati affrontati tre problemi:

- a) la situazione dei benefici previdenziali degli ex esposti,
- b) come costruire una nuova proposta di legge sull'amianto,
- c) la proposta di conferenza nazionale non governativa.

1. Siamo certamente giunti alla chiusura di una fase per quello che riguarda i benefici previdenziali degli ex esposti. Il maxi decreto è stato approvato e con questo l'articolo 47. Inoltre è stato approvato il comma 132 e 133 dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2003. Le lotte dei lavoratori e l'intervento della *lobby dell'amianto* (così definiti dal direttore del ministero del lavoro Giuliano Cazzola) sono riusciti ad attenuare il disastro che la prima versione dell'articolo 47 stava per provocare. Certo è che se si sono relativamente salvati i lavoratori che sono stati riconosciuti o hanno presentato domanda prima del 2 ottobre, per tutti gli altri, che dovranno presentare domanda necessariamente entro 180 giorni dalla promulgazione della legge, le speranze di ottenere qualcosa sono molto esili. Infatti dovranno passare per l'impossibile dimostrazione della esposizione all'amianto per oltre 100 fibre litro per 8 ore al giorno medie e per un periodo di almeno dieci anni. E nemmeno otterranno il pensionamento anticipato, ma solo una rivalutazione contributiva. Pertanto lavoratori che sono stati esposti in egual modo ed in egual misura avranno trattamenti diversi perché separati dalla linea gotica del 2 di ottobre. Ce n'è abbastanza per provocare ricorso alla Corte Costituzionale. **Il gruppo di lavoro ha quindi deciso di fare un approfondimento giuridico complessivo con gli avvocati delle associazioni e della Camera del Lavoro di Milano.** Occorre studiare tutte le possibilità ed essere in grado di dare indicazioni agli interessati sul che fare di fronte ai due articoli dei due provvedimenti ricordati.

La riunione è fissata per sabato 24 gennaio alle ore 9, 30 presso il Consiglio Regionale della Lombardia (via Galvani 10)

2. La legge attuale così come è stata modificata non ci soddisfa per niente. Il problema amianto rimane in tutta la sua portata. Nel complesso la legge 257 non è stata pienamente applicata, mentre si continuano a contare i morti: Siamo consapevoli che non sarà una nuova legge a migliorare necessariamente le cose quando la volontà politica è altra. Ma non possiamo ignorare ciò che è rimasto incompiuto e dobbiamo cancellare le recenti disposizioni stabilite dall'articolo 47 per la loro discriminazione e perché tentano di cancellare i fatti, cioè i rischi che hanno corso quei lavoratori e quelle popolazioni che, ignare, sono state esposte all'amianto. La società se ne deve fare carico anche se occorre attribuire ai responsabili i costi civili e penali delle 4.000 persone circa che ogni anno muoiono a causa dell'amianto. Pertanto gli argomenti che la proposta di legge deve affrontare sono tutti quelli rimasti irrisolti: le bonifiche non effettuate, i riconoscimenti e i risarcimenti, il sostegno a coloro che sono stati colpiti, la sorveglianza sanitaria, i registri dei mesoteliomi e delle altre patologie asbesto correlate, la ricerca nel campo della diagnosi (compresa la diagnosi precoce), della cura e della riabilitazione per le persone colpite da malattie asbesto correlate. In particolare la revisione delle modalità di riconoscimento delle persone ex esposte da affidare alle A-USL. Alla ripresa dell'attività parlamentare il gruppo di lavoro si propone di entrare nel merito per formulare una proposta compiuta.

3. Il gruppo di lavoro ha deciso di proseguire nella preparazione della Conferenza nazionale non governativa. Allo scopo dopo le diverse discussioni che ci sono state ha deciso di proporre la costituzione di un gruppo promotore che indirà la conferenza nel corso del 2004. La conferenza nazionale deve vedere principalmente la presenza di: Istituzioni (regioni e comuni); partiti politici dell'opposizione. Associazioni e sindacati; esperti del mondo scientifico. Per il comitato promotore si chiederà la partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Casale Monferrato, Sesto S. Giovanni e Monfalcone.

L'incontro di costituzione del comitato promotore per la conferenza nazionale sull'amianto è previsto per il giorno 10 febbraio alle ore 9, 30 presso la sala convegni dell'ex hotel Bologna (Roma – Senato della Repubblica).

**Per l'associazione Al Sole:
Angelo Boselli
Per l'AEA:**

**Sig. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia
Riccardo Illy
Trieste**

Oggetto: Conferenza nazionale non governativa AMIANTO

Le scriventi associazioni impegnate per la tutela della salute e dei lavoratori e delle popolazioni esposte all'amianto ritengono necessario convocare una Conferenza Nazionale al fine di verificare la situazione epidemiologica, ambientale, previdenziale e risarcitoria relativa al problema amianto.

Conoscendo l'impegno della Regione Friuli Venezia Giulia in questo campo, a partire dalla legge regionale del 2001 considerata la più avanzata fra le leggi e i provvedimenti in merito fra le regioni italiane, chiedono se il Sig. Presidente lo ritenga opportuno, la partecipazione della Regione FVG al Comitato promotore della Conferenza nazionale.

La riunione di costituzione del comitato promotore si svolgerà a Roma, presso il Senato della Repubblica, Sala conferenze dell'ex Hotel Bologna il giorno 10 febbraio alle ore 10.

Si ringrazia per l'attenzione e si inviano i migliori saluti

**Per l'Associazione AL SOLE:
Angelo Boselli**

**Per l'Associazione Esposti Amianto.
dott. Vito Totire, presidente
Fulvio Aurora, segretario**

Milano,

Al Sig. Sindaco del Comune di
CASALE MONFERRATO, Al Sig. Sindaco del Comune di SESTO S. GIOVANNI (MI),
Al Sig. Sindaco del Comune di MONFALCONE (GO) Al Sig. Sindaco del Comune di
FERENTINO (FR)

Oggetto: Conferenza Nazionale non governativa sull'AMIANTO

Le scriventi associazioni impegnate nel campo della tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni esposte all'amianto, hanno constatato che dopo la conferenza nazionale sull'amianto del 1999, non è più stata esaminata la situazione epidemiologica, ambientale, previdenziale, risarcitoria in maniera complessiva e per tutto il territorio nazionale.

Allo scopo ritengono opportuno operare per costruire una conferenza nazionale sull'amianto che coinvolga istituzioni, associazioni, sindacati, partiti politici, esponenti del mondo scientifico.

Conoscendo l'impegno del suo comune relativamente alla presenza di amianto, le iniziative per le bonifiche, per il sostegno ai lavoratori interessati, ci sembra opportuno ed importante chiedere la Sua partecipazione o di un Suo rappresentante alla costituzione del Comitato Promotore per la Conferenza Nazionale non governativa sull'Amianto.

La riunione si terrà il giorno 10 febbraio alle ore 10 a ROMA, presso il Senato della Repubblica, sala Conferenze dell'ex Hotel Bologna.

Ringraziamo per l'attenzione e porgiamo i migliori saluti

Per l'Associazione AL SOLE Angelo Bosetti

Per l'Associazione Esposti Amianto dott. Vito Totire. Fulvio Aurora

Milano,

IL GOVERNO CONTRO GLI EX ESPOSTI ALL'AMIANTO

La vicenda amianto-benefici previdenziali si è quasi conclusa.

E' stata approvato con il cosiddetto maxi decreto l'articolo 47 che riguarda gli ex esposti all'amianto (1), e pure è stata approvata la legge finanziaria che all'articolo 3 commi 132 e 133 ha aggiustato il tiro dell'articolo 47 (2).

Abbiamo detto che si è quasi conclusa perché il comma 6 dell'articolo 47 prevede da parte del governo l'emanazione di un decreto di regolamentazione entro 60 giorni dall'approvazione della legge. Sorprese sono sempre possibili anche se sappiamo che un atto regolamentare non può modificare la legge. Inoltre non possiamo dimenticare che il governo è intenzionato a fare approvare la delega taglia pensioni, nella quale non è impensabile, anche se improbabile, un ulteriore colpo di mano.

Quanto è avvenuto negli ultimi tre mesi dell'anno da parte del governo in merito ai benefici previdenziali degli ex esposti all'amianto è stato tanto sorprendente quanto allucinante.

Al Senato della Repubblica, presso la Commissione Lavoro era stato istituito un comitato ristretto che da circa due anni stava lavorando su un testo a parziale modifica della legge 257 del 92. Il problema non era solo quello dei benefici previdenziali, la questione amianto veniva trattata in termini più generali.

Il movimento di lotta contro l'amianto, particolarmente l'associazione esposti amianto (AEA) aveva intrattenuto rapporti permanenti con la commissione ristretta del Senato, organizzato incontri, convegni, manifestazioni; pure aveva predisposto un suo testo di legge presentato dal senatore Tommaso Sodano (Rifondazione Comunista).

Alla fine il comitato ristretto espresse una proposta di legge conclusiva che peraltro non era considerata adeguata dall'AEA. Diverse critiche erano state sottoposte ai senatori competenti e la discussione era aperta. Entrò a questo punto in campo il governo che, tramite il sottosegretario al lavoro Alberto Brambilla impose delle sue modifiche al testo del comitato assolutamente stravolgenti che suscitarono una grossa indignazione e mobilitarono migliaia di lavoratori ex esposti in ogni parte d'Italia. Un articolo di questa proposta, per ricordare il punto più pesante e deleterio, cancellava le responsabilità penali e civili dei datori di lavoro che avevano esposto i lavoratori all'amianto, e ciò con grande gioia della Confindustria.

Anche vari senatori e deputati della maggioranza in assemblee pubbliche presero posizione contro il governo e assicurarono che non sarebbe passato.

L'epilogo è stato il colpo di mano del governo, il quale cancellando tutte le precedenti discussioni ha deciso di inserire un articolo, l'articolo 47, all'interno del maxi decreto che ha preceduto la legge finanziaria. Uno stravolgimento totale. Attraverso pochi ed ambigui articoli venivano cancellati nella pratica i benefici previdenziali, non solo per coloro che avrebbero fatto richiesta nel futuro (dopo la data del 2 ottobre 2003), ma addirittura attivando un sistema retroattivo tale per cui anche chi si era già licenziato perché in possesso della documentazione adeguata, veniva bloccato restando senza lavoro e senza pensione. Qualche migliaio di lavoratori che ancora si accingevano ad andare in pensione venivano colpiti da questa legge, e dovevano rinviare di anni il termine del loro lavoro.

La mobilitazione che ne seguì fu imponente: a migliaia i lavoratori scesero in piazza e bloccarono porti e città: Taranto, Genova, Monfalcone, Trieste, La Spezia, Pistoia.. solo per citarne alcune. Le manifestazioni davanti alle prefetture si susseguirono a ritmo serrato in quasi tutte le città interessate dal fenomeno amianto. Davanti al senato i sindacati confederali organizzarono a varie riprese diversi presidi, assemblee vennero tenute in tutte le situazioni interessate. Moltissimi deputati e senatori (alcuni anche di maggioranza) presentarono emendamenti al testo ed altri ancora presentarono articoli nuovi da inserire nella legge finanziaria.

Il governo dovette cedere in parte a quella che un alto dirigente del ministero del Lavoro Giuliano Cazzola, definì in tono sprezzante la lobby dell'amianto ed accettare alcune modifiche sostanziali.

Le lotte dei lavoratori sono state efficaci, ma non hanno raggiunto tutti gli obiettivi che si proponevano anche se in positivo altri lavoratori esposti ad un'altra sostanza cancerogena hanno avuto riconosciuto i benefici previdenziali come per l'amianto (cfr. comma 133 articolo 3 della legge finanziaria). In conclusione con la data del 2 di ottobre 2003 è stato segnato un discrimine: coloro che hanno ottenuto il riconoscimento degli anni di esposizione, coloro che avevano in corso una causa,

coloro che hanno fatto richiesta dei benefici prima di quella data hanno diritto ad essere trattati secondo la vecchia legge (n. 257/92 articolo 13 comma 8, come modificato dalla legge 271/93). Tutti gli altri invece si dovranno scordare i benefici previdenziali, in quanto se riusciranno a superare l'impossibile dimostrazione della esposizione superiore a 100 fibre litro per otto ore al giorno e per almeno dieci anni, avranno semplicemente una maggiorazione monetaria che si aggiungerà agli anni di pensione maturati, sempre che facciano la domanda entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge.

Una data quindi quella del due ottobre che non segna solo un discrimine, ma stabilisce una discriminazione fra lavoratori che pur essendo stati esposti al rischio amianto nel medesimo modo, avranno due trattamenti diversi. La lotta non è finita. Oltre la mobilitazione c'è materia di ricorsi alla magistratura, fino alla Corte Costituzionale.

NOTE

(1)

Legge 24 novembre 2003, n. 326 - Testo coordinato del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269

Testo del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, recante: "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici."

(GU n. 274 del 25-11-2003- Suppl. Ordinario n.181)

Stralcio: Benefici previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto

Articolo 47

1. A decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori a cui sono state rilasciate dall'INAIL le certificazioni relative all'esposizione all'amianto sulla base degli atti d'indirizzo emanati sulla materia dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui al comma 1, sono concessi esclusivamente ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto, ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui al comma 3 sono accertate e certificate dall'INAIL.

5. I lavoratori che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, compresi quelli a cui è stata rilasciata certificazione dall'INAIL prima del 1° ottobre 2003, devono presentare domanda alla Sede INAIL di residenza entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale di cui al comma 6, a pena di decadenza del diritto agli stessi benefici.

6. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto

«6-bis. Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscano dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.

6-ter. I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo, qualora siano destinatari di benefici previdenziali che comportino, rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza, l'anticipazione dell'accesso al pensionamento, ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, hanno facoltà di optare tra i predetti benefici e quelli previsti dal presente articolo. Ai medesimi soggetti non si applicano i benefici di cui al presente articolo, qualora abbiano già usufruito dei predetti aumenti o anticipazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6-quater. All'onere relativo all'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, valutato in 75 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6-quinquies. In caso di indebito pensionistico derivante da sentenze con le quali sia stato riconosciuto agli interessati il beneficio pensionistico previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, riformate nei successivi gradi di giudizio in favore dell'ente previdenziale, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

(2)

Articolo 3 Legge finanziaria per il 2004

132.

In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 193, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

133.

I benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono estesi anche ai lavoratori esposti al rischio chimico da cloro, nitro e ammine dello stabilimento ex ACNA di Cengio, indipendentemente dagli anni di esposizione, a decorrere dal 2004.

PUBBLICHIAMO DI SEGUITO LA LEGISLAZIONE PIU' RECENTE SULL'AMIANTO CON UN NOSTRO BREVE COMMENTO

Piano Sanitario Nazionale 2003-05

Il piano sanitario nazionale tratta brevemente anche dell'amianto. Il piano non ha valore di imposizione, quindi serve poco. Teoricamente le regioni dovrebbero farlo proprio, ma, dopo la modifica del titolo V della Costituzione la sanità è materia concorrente fra stato e regioni: lo stato fissa i principi generali e tutto il resto è stabilito dalle regioni. Oggi come molti osservatori affermano siamo di fronte in Italia a 21 sistemi sanitari diversi.

Il piano fa riferimento alla mortalità per mesotelioma e a quella per asbestosi. Non dice però quanto affermano gli epidemiologi e cioè che ad ogni persona colpita da mesotelioma ne corrispondono due o tre altre colpite da tumore del polmone, ed ancora si devono aggiungere altri tipi di tumore come quelli del tratto gastrointestinale. Ed è per questo che la nostra associazione ha stimato (per difetto) in 4.000 casi all'anno i morti dovuti all'esposizione all'amianto.

4.2.1. L'amianto

Ogni anno circa 1000 italiani muoiono per mesotelioma pleurico o peritoneale causati prevalentemente dall'esposizione ad amianto e altri 1000 per cancro polmonare attribuibile all'amianto. Nello stesso periodo di tempo si verificano circa 250 casi di asbestosi. E' documentata anche la comparsa di mesoteliomi a seguito di esposizione ambientale non lavorativa in residenti in aree prossime a pregressi impianti di lavorazione dell'amianto o a cave in soggetti che non sono mai stati addetti alla lavorazione dell'amianto. Dati i lunghi periodi di latenza, gli effetti dell'amianto, in misura simile a quella riscontrata negli anni '90, sono destinati a prolungarsi nel tempo anche se, per effetto della legge 27 marzo 1992, n. 257, in Italia non sono piu' consentite attività di estrazione, importazione, commercio e esportazione di amianto e materiali contenenti amianto.

Vi e', poi, un numero difficilmente stimabile di lavoratori esposti per la presenza di amianto come isolante in una molteplicità di luoghi di lavoro (quali ad esempio industria chimica, bellica, raffinaria, metallurgia, edilizia, trasporti, produzione di energia), ed un numero anch'esso difficilmente stimabile di soggetti residenti in prossimità di stabilimenti nei quali e' stato lavorato l'amianto.

Il censimento di queste situazioni, previsto dalla citata legge del 1992, procede con lentezza, ed in assenza di dati attendibili sulla mappa delle esposizioni, anche le attività di risanamento ambientale procedono in modo relativamente frammentario ed episodico.

E' quindi prioritaria una più idonea strategia per la bonifica dei siti dove si lavorava amianto e una verifica della presenza di residui di amianto nelle vicinanze degli stessi.

E' necessario, poi, elaborare ed adottare d'intesa con le Regioni, Linee Guida che indirizzino l'attività delle strutture sanitarie a fini di prevenzione secondaria e sostegno psico-sociale delle persone esposte in passato ad amianto. Presentano anche carattere prioritario l'aggiornamento e l'estensione degli studi epidemiologici che, insieme alla mappatura delle esposizioni attuali e pregresse, possano fornire basi più solide agli interventi di risanamento ambientale e criteri per il sostegno sanitario e psicologico alle popolazioni esposte.

Decreto 18 marzo 2003, n.101

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

(GU n. 106 del 9-5-2003)

Che sia la volta buona? Finalmente potremo conoscere dove sono ubicate i 23 milioni di tonnellate di amianto sparse per tutto il territorio nazionale? Già la legge 257 prevedeva la necessità di censire i siti contaminati. Abbiamo ora una nuova legge con un regolamento. Il regolamento parla di mappatura completa e di intervento urgente per realizzare interventi di bonifica.

Sono le regioni che devono realizzare la mappatura servendosi di particolari organismi tecnici.

Sono molte le perplessità che questo regolamento lascia. Infatti non sono mai nominati le A-USL. Certamente le regioni possono avere la consulenza di istituti nazionali, ma come possono procedere a individuare tutti i siti contaminati se non tramite le A-USL e i Comuni? Addirittura se veramente esistesse la volontà politica di fare una mappatura totale occorrerebbe coinvolgere anche i cittadini.

Un altro problema che resta poco chiaro è quello dei finanziamenti per le bonifiche. Per motivi di particolare urgenza interviene la regione con i finanziamenti del ministero dell'ambiente. (In questo caso sono i comuni che approvano i progetti di bonifica salvo che l'ambiente da bonificare non riguardi più comuni ed in questo caso l'autorizzazione deriva sempre dalla regione): Non si fa cenno a chi porta la responsabilità dell'inquinamento ambientale. Il pubblico infatti non potrà essere in grado di intervenire finanziariamente. Ed ancora di più fare pagare a chi ha inquinato è un problema etico ed un problema di giustizia. Sembra invece che fare pagare agli inquinatori riguardi il futuro e

non il passato. Ma come sarà possibile bonificare vecchie situazioni: tutte le ex fabbriche Eternit, Fibronit, Cemamit, ecc? e tutti i siti industriali dimessi?

Fra l'altro i finanziamenti riguardano gli anni 2001 e 2002. E' sperabile che possano essere utilizzati ancora, perché non ci pare che le regioni abbiano già proceduto ad eseguire la mappatura.

Ancora una volta sembra che venga fatta una nuova normativa, quando si era già in presenza di un'altra precedente, per mostrare di nuovo un impegno che ancora una volta non giungerà al suo fine.

COME ASSOCIAZIONE ABBIAMO LA POSSIBILITA' DI INTERVENIRE:

- a) chiedere alla nostra regione, mediante lettere raccomandata con ricevuta di ritorno (per conoscenza a tutti i gruppi politici) come sta procedendo nella mappatura dell'amianto presente sul territorio regionale facendo riferimento all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001 n. 93 e al successivo regolamento del ministero dell'ambiente; quali sono i siti più contaminati e come si sta procedendo per effettuare le relative bonifiche. In particolare l'AEA regionale deve fare riferimento alle situazioni che conosce chiedendone ragione se non si è mosso nulla. L'AEA inoltre può chiedere di essere consultata sia per le operazioni di mappatura sia per seguire le bonifiche in tutte le sue fasi.*
- b) Chiedere ai comuni di sollecitare la regione ad effettuare la mappatura offrendo la propria collaborazione. Chiedere inoltre ai comuni nei quali sono noti siti particolarmente importanti di inquinamento da amianto se è stato predisposto il piano di bonifica e come la bonifica verrà realizzata. Anche in questo caso l'AEA si può offrire non certo come consulente tecnico, ma come organismo partecipativo a garanzia e tutela dei cittadini.*
- c) Occorre fare anche riferimento alla nostra proposta di legge regionale affermando anche in ragione della normativa sulla mappatura e di quella sulla realizzazione del registro dei mesoteliomi, la necessità della sua approvazione.*

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente disposizioni in campo ambientale e, in particolare, l'articolo 20 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto e la realizzazione degli interventi di bonifica di particolare urgenza;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, concernente disposizioni relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto e norme attuative;

Visto l'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto necessario procedere alla individuazione dei soggetti competenti, alla determinazione dei criteri e delle modalità per l'accesso al finanziamento;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Realizzazione della mappatura

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano procedono all'effettuazione della mappatura, anche sulla base dei dati raccolti nelle attività di monitoraggio ai sensi della legge 27 marzo 1992, n. 257, secondo i criteri e con gli strumenti di cui agli articoli 2 e 3.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base dei criteri di cui all'allegato B, la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.

3. I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità, nonché i dati relativi agli interventi effettuati sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attività di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilità totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante "Disposizioni in campo ambientale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2001, e' il seguente:

"Art. 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica). - 1. Per la realizzazione di una mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale e degli interventi di bonifica urgente, e' autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 8.000 milioni per gli anni 2001 e 2002.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'ambiente, e' emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento di attuazione del comma 1, contenente:

a) i criteri per l'attribuzione del carattere di urgenza agli interventi di bonifica;

b) i soggetti e gli strumenti che realizzano la mappatura, prevedendo il coinvolgimento delle regioni e delle strutture periferiche del Ministero dell'ambiente e dei servizi territoriali regionali;

c) le fasi e la progressione della realizzazione della mappatura."

- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione."

- La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1992.

- L'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicato nel supplemento ordinario n. 233 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.

- L'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Attivazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e' il seguente: "Art. 17 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c-bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1-bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, e' tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al comune, alla provincia ed alla regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, e a situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o sul pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla provincia ed alla regione.

4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano,

ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali. 6-bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), e' attestato da apposita certificazione rilasciata dalla provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11-bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;

b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;

c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;

d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che e' approvato dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.

L'accertamento dell'avvenuta bonifica e' effettuato, dalla provincia ai sensi del comma 8.

13-bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13-ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15-bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.".

Nota all'art. 1:

- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 2.

Criteri per la mappatura e per l'individuazione degli interventi urgenti

1. La mappatura consiste:

a) in una prima fase di individuazione e delimitazione dei siti caratterizzati dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito;

b) in una seconda fase di selezione di quei siti, individuati ai sensi della lettera a), nei quali e' accertata la presenza di amianto, nell'ambiente naturale o costruito, tale da rendere necessari interventi di bonifica urgenti.

2. La prima fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera a), e' realizzata secondo le categorie di ricerca ed i parametri definiti nell'allegato A, tenendo conto che nella mappatura devono essere inclusi tutti i siti - compresi quelli per i quali sono già disponibili dati derivati da censimenti, notifiche, sopralluoghi - nei quali sia effettivamente accertata una presenza di amianto, nonché le ulteriori localizzazioni che potranno essere individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

3. La seconda fase della mappatura, di cui al comma 1, lettera b), e' realizzata sulla base dei criteri e della procedura individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2.

4. A supporto della rilevanza di un'area inserita nella mappatura, possono essere allegati eventuali dati statistici disponibili e studi epidemiologici relativi a patologie asbesto-correlate.

Art. 3.

Strumenti per la realizzazione della mappatura

1. La mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto deve essere realizzata avvalendosi di Sistemi informatici impostati su base territoriale (SIT), integrati da software specifico per le elaborazioni e le interrogazioni, secondo gli standard del Sistema informativo nazionale ambientale (SINANET) ed organizzato nel seguente modo:

a) gestione anagrafica dei punti;

b) gestione dei dati del sito e dei monitoraggi effettuati secondo quanto esplicitato all'articolo 2;

c) rappresentazioni geografiche della diffusione territoriale dei siti con presenza di amianto o di materiali o di manufatti contenenti amianto, corredati dai dati sulla loro quantità suddivisa tra materiali friabili e compatti e, laddove esistenti, da informazioni sulla concentrazione percentuale nelle varie matrici ambientali.

2. Ai fini della mappatura i siti devono essere georeferenziati.

Art. 4.

Interventi di bonifica

1. In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei comuni interessati e tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio procede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per gli interventi di particolare urgenza a favore dell'ente territoriale competente. Al finanziamento degli interventi di bonifica di particolare urgenza, di cui al comma 1, e' destinato secondo quanto indicato nell'allegato C, il 50% della disponibilit  totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano individuano gli ulteriori interventi urgenti da effettuare e definiscono le relative priorit  di attuazione.
4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle risorse disponibili.
5. Con accordi di programma, sottoscritti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministero della salute, dalle regioni e dalle province autonome vengono individuate le modalit  di finanziamento degli interventi urgenti e le modalit  di cofinanziamento pubblico e privato.
6. Ai fini di agevolare le operazioni di bonifica e di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle medesime e' tenuto presso le sezioni regionali dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nell'ambito delle relative attivit  e finanziamenti, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni, un repertorio che identifica le aziende iscritte all'Albo stesso e, su base volontaria, il listino non impegnativo per l'Albo dei prezzi da ciascuna praticati per le diverse tipologie di servizio.

Nota all'art. 4:

- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli adempimenti previsti dal presente regolamento, concernenti la mappatura dei siti inquinati e gli interventi di bonifica di particolare urgenza, si fa fronte con le risorse previste dall'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, finalizzate ai medesimi scopi.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sar  inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 marzo 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 277

Note all'art. 5:

- L'art. 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' riportato nelle note alle premesse

Allegati omessi

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308 Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991.

(GU n. 31 del 7-2-2003)

Riportiamo anche il regolamento (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM -) che riguarda l'istituzione dei registri dei mesoteliomi anche se arriva con anni di ritardo e dopo che molte regioni lo hanno adottato.

Quindi anche le regioni che ancora non lo possiedono lo devono istituire. Un altro compito per la nostra associazione in ogni regione è quello di farne formalmente la richiesta.

Il regolamento così come è stato definito ci sembra sostanzialmente corretto. Vi è però il problema delle altre patologie da asbesto. Particolarmente il tumore dei polmoni. Il registro dovrebbe comprendere tutte le patologie asbesto correlate. Fare il registro dei mesoteliomi e ricercarne le relazioni che hanno portato per le persone colpite con le esposizioni è estremamente importante. Sapendo però che gli esposti che sono stati colpiti da tumori dei polmoni sono molti di più sarebbe stato opportuno estendere il registro anche ad essi. Infatti il regolamento individua la necessità della ricerca della relazione fra esposizione all'amianto e mesotelioma, così pure dovrebbe essere fra esposizione all'amianto ed altri tipi di tumore. Come associazione potremmo chiedere alla nostra regione di estendere il registro dei mesoteliomi a tutti gli altri tumori. Se questo risulta difficile occorre – come è stabilito dal regolamento stesso – avere una relazione fra il registro dei mesoteliomi e il registro dei tumori. Il registro tumori dovrebbe segnalare quali sono i casi di tumore di qualsiasi altro tipo (rispetto al mesotelioma) correlabili all'amianto non solo ai fini statistici, ma anche a quelli di riconoscimento della malattia professionale risarcimento del danno. Come fanno già alcuni registri deve al contempo fare direttamente la denuncia di malattia professionale quando si tratta di lavoratori.

Grandemente opportuno sarebbe fare sì che il registro dei mesoteliomi venga tenuto da chi tiene il registro tumori, naturalmente con l'aggiunta dei necessari operatori). E questa è un'ulteriore indicazione del regolamento che segue. Purtroppo abbiamo visto che in alcune situazioni il registro dei mesoteliomi è stato affidato all'Università (Bari, Milano, Trieste, cioè alla facoltà di medicina del lavoro. Le nostre perplessità, rispetto a questa scelta, riguardano la tradizione di neutralità apparente che queste facoltà hanno. Esso dovrebbero essere dalla parte della salute dei lavoratori, mentre in alcuni casi a noi noti i loro esperti o addirittura responsabili fanno da consulenti a difesa delle aziende che hanno esposti i lavoratori all'amianto o ad altre sostanze cancerogene.

Quindi un'ulteriore nostra rivendicazione come AEA deve essere questa: che per il registro dei mesoteliomi si segue il regolamento previsto e che in particolare si affidi il registro al registro tumori regionale o a quella A-USL nella quale vi sono più casi, naturalmente con l'obbligo di estendere la ricerca e l'individuazioni dei casi a tutta la regione.

(Bozza di lettera da inviare alla regione, tramite raccomandata RR e in carta intestata AEA:

Sig. Presidente della Giunta Regione, Sig. Assessore alla sanità, p.c. a tutti i gruppi politici consiliari. In riferimento a quanto previsto dal DPCM 10 dicembre 2002 n. 308, la scrivente associazione, chiede di conoscere se in codesta regione è stato istituito il registro dei mesoteliomi., da chi è tenuto e chi ne è il responsabile. La scrivente associazione chiede inoltre se questo non è ancora stato istituito che lo sia al più presto, che, nel merito venga definita la data della sua istituzione. L'AEA ritiene che detto registro debba essere tenuto dal registro tumori già esistente in regione e chiede inoltre che venga esteso a tutte le patologie asbesto correlate, che in esso particolarmente vengano compresi quei casi di tumore del polmone correlabili all'esposizione all'amianto. Si ringrazia per l'attenzione, si resta in attesa di una cortese risposta, si assicura la collaborazione della nostra associazione al registro istituito o istituendo, considerando l'appartenenza dei suoi soci e gli scopi per cui è stata fondata e firma. NB la lettera va adattata ad ogni regione).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
su proposta del MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
e del MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il quale prevede, per la tutela dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione all'amianto durante il lavoro, la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, nonché le modalità di trasmissione della documentazione clinica all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro da parte degli organi del Servizio sanitario nazionale e degli Istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 maggio 1998;

Sentito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Sentito il parere dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;

Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati

1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) il registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati. L'ISPESL e' autorizzato alla raccolta ed al trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, così come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135.

2. Nel registro e' raccolta l'informazione relativa ai casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo, del pericardio e della tunica vaginale del testicolo, diagnosticati in Italia, con lo scopo di:

- a) stimare l'incidenza dei casi di mesotelioma in Italia;
- b) raccogliere informazioni sulla pregressa esposizione ad amianto dei casi registrati;
- c) contribuire alla valutazione degli effetti, dell'avvenuto uso industriale, dell'amianto ed al riconoscimento delle fonti di contaminazione;
- d) promuovere progetti di ricerca per la valutazione dell'associazione tra casi di mesotelioma ed esposizione ad amianto.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il comma 3 dell'art. 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, concernente: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma

dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991, supplemento ordinario), reca:
"Art. 36 (Registro dei tumori). - 1. - 2. Omissis.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2."

- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, supplemento ordinario), recano:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. Omissis.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale."

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), così come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 (disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici) e dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467 (Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127), è il seguente:

"Art. 22 (Dati sensibili). - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante. 1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati. 1-ter. Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante:

- a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni e comunità religiose, per il perseguimento di finalità lecite, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati;
- b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
- c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2."

Art. 2.

Centri operativi regionali

1. Presso ogni regione, gli assessorati alla sanità individuano i Centri operativi regionali, di seguito denominati COR, e nominano il funzionario responsabile della rilevazione dei casi di mesotelioma e dell'accertamento della pregressa esposizione ad amianto, nonché, su proposta di questo, il soggetto vicario nei casi di vacanza, assenza o impedimento del primo.
2. Ai fini della individuazione dei COR, gli assessorati alla sanità tengono conto, ove istituite, delle strutture già operanti nella regione e nelle province autonome quali: osservatori epidemiologici regionali o altri servizi epidemiologici, archivi locali di mesoteliomi, registri tumori di popolazione.
3. Entro centottanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano comunicano all'ISPESL i dati identificativi e le modalità operative dei COR.
4. La rilevazione di cui al comma 1 comprende i casi di cui al precedente articolo 1, diagnosticati a partire dal 1 gennaio 2000.

Art. 3.

Compiti dei Centri operativi regionali

1. I COR provvedono:

- a) a raccolta ed archiviazione delle informazioni su tutti i casi di mesotelioma della pleura, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo, sulla base delle informazioni
- b) alla definizione dei casi dal punto di vista diagnostico
- c) alle verifiche di qualità delle diagnosi pervenute;
- d) alla ricerca ed integrazione dell'informazione sulla pregressa esposizione all'amianto dei casi identificati;
- e) al controllo periodico del flusso informativo dei casi di mesotelioma, anche al fine di valutarne la completezza;
- f) all'invio all'ISPESL, mediante la scheda di notifica di cui all'allegato 1, delle informazioni relative alla diagnosi ed alle valutazioni dell'esposizione con salvaguardia delle previsioni normative di cui alla legge n. 675 del 1996 e del decreto legislativo n. 135 del 1999.

2. I COR provvedono all'assolvimento dei compiti di cui al precedente comma 1, in conformità a standard definiti e periodicamente aggiornati dall'ISPESL, anche con la collaborazione dei COR, attraverso la elaborazione delle apposite linee guida.

3. Il personale dei COR è tenuto al rispetto del segreto professionale e d'ufficio nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1.

4. Le strutture sanitarie pubbliche e private forniscono ai COR le informazioni di cui al comma 1, lettera a).

Art. 4.

Collaborazione con altri istituti

1. L'ISPESL, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e gli altri istituti previdenziali assicurativi pubblici e privati, collaborano al fine di completare od integrare reciprocamente i dati in loro possesso.

Art. 5.

Modalità e tenuta del registro

1. Il registro di cui all'articolo 1, può essere informatizzato secondo quanto previsto al successivo articolo 6, ed è comunque tenuto in conformità alle norme di cui alla legge n. 675 del 1996, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, concernenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. I COR e l'ISPESL dovranno rilasciare, a cura dei responsabili del trattamento dei dati, individuati ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 675 del 1996 e del precedente articolo 2, comma 1, specifiche autorizzazioni agli incaricati del trattamento o della manutenzione dei dati.

3. Il registro di cui all'articolo 1, ove tenuto in forma cartacea, deve essere conforme al modello riportato in allegato 1.

4. L'ISPESL trasmette annualmente alle regioni i dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al presente decreto.

Detta trasmissione viene effettuata in forma anonima, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge n. 675 del 1996.

Nota all'art. 5, comma 1:

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 28 luglio 1999 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1999.

Nota all'art. 5, comma 2:

- Il testo dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 5 (Trattamento di dati svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici). - 1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e' soggetto alla medesima disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.".

Nota all'art. 5, comma 4:

- Il testo dell'art. 23, comma 4, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e' il seguente: "Art. 23 (Dati inerenti la salute). - da 1. a 3.

Omissis.

4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e' vietata, salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.".

Art. 6.

Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. Le modalità informatiche di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e di validazione, anche temporale dei dati riguardanti il registro di cui all'articolo 1, debbono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di attuazione dell'8 febbraio 1999, dalla deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA) n. 24 del 30 luglio 1998, e successive modifiche e dalle regole di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428. E' fatto salvo ogni riferimento normativo ove raccolto in un testo unico.

2. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati all'inserimento dei dati e, con separato elenco, ai soggetti abilitati alla sola lettura.

3. La validazione anche temporale delle informazioni, deve essere riconducibile al soggetto responsabile del COR, con l'apposizione al documento della firma digitale e della marca temporale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1997.

4. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario già memorizzato, ma solo integrarlo.

5. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati, con le modalità fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni.

6. Le informazioni presenti in banche dati, elenchi o registri, devono essere trattate con tecniche di cifratura o codici identificativi, ovvero nuovi sistemi, che si rendessero disponibili in base al progresso tecnologico, che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità, ai sensi dell'articolo 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 135 del 1999.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 dicembre 2002

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni

Il Ministro della salute Sirchia

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2003 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 114

Note all'art. 6, comma 1:

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 10 novembre 1997 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60.

- Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 (Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1999, n. 87.

- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 428 del 20 ottobre 1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1998.

Nota all'art. 6, comma 5:

- Per il testo dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo n. 277 del 1991, si rimanda alle note alle premesse.

Nota all'art. 6, comma 6:

- Il testo dell'art. 3, commi 4 e 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e' il seguente: "Art. 3 (Dati trattati). - da 1. a 3. Omissis.

4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altri sistemi che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da ogni altro dato persone trattato per finalità che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede con le modalità di cui al comma 4 anche quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati."

Allegato 1

(art. 5, comma 3)

SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La comunicazione dei casi di mesotelioma all'ISPESL.

I Centri operativi regionali (COR) provvedono ad inviare all'ISPESL, Dipartimento di medicina del lavoro, Laboratorio di epidemiologia occupazionale, via Alessandria n. 220/E - 00139 Roma, comunicazione dei casi di mesotelioma maligno della pleura, del pericardio, del peritoneo e della tunica vaginale del testicolo rilevati sul territorio di propria competenza con periodicità annuale.

Il codice di ogni COR viene assegnato dall'ISPESL.

Il COR, dopo una verifica di completezza e congruenza delle informazioni trasmesse, attribuisce a ciascun caso il C.I.C. (Codice identificativo del caso) in forma numerica progressiva che sarà comunicato all'ISPESL e dovrà essere utilizzato per ogni successivo aggiornamento dello stesso

La trasmissione delle informazioni può avvenire su supporto cartaceo (Modello MESO-A1) o su supporto magnetico; in quest'ultimo caso le caratteristiche tecniche del supporto magnetico saranno concordate con l'ISPESL.

Ove se ne riscontrasse l'esigenza, l'ISPESL potrà richiedere ai COR copia della documentazione completa relativa ad un caso di interesse o ad un gruppo di casi.

Alle scadenze prestabilite i COR invieranno all'ISPESL l'archivio completo della casistica aggiornato al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Sono compresi nell'archivio anche quei casi che alla data di invio non risultano ancora definiti completamente (sono ad esempio stati rilevati solo i dati anagrafici e quelli diagnostici). In riferimento a segnalazioni di casi afferenti ad un COR diverso da quello che ha trasmesso il caso, l'ISPESL provvederà ad inviare i dati al COR competente per territorio.

Tutti i dati inerenti la sorveglianza epidemiologica saranno conservati in modo che il dato anagrafico risulti separato dal dato clinico e anamnestico.

Il Modello MESO-A1 per la notifica all'ISPESL dei casi. Specifiche per la compilazione. Il Modello MESO-A1 è composto di quattro parti:

i dati inerenti i COR e i dati anagrafici dei soggetti;

le caratteristiche della definizione diagnostica;

le caratteristiche della definizione anamnestica (storia lavorativa);

l'eventuale esposizione domestica, ambientale e/o da hobby.

Parte I

COR.

"Data di compilazione" = formato: gg/mm/aaaa. I COR, per ogni invio di informazioni tramite la MESO A1, registreranno la data di compilazione che quindi diviene l'elemento pilota per gli aggiornamenti e la costruzione dello "storico".

"Codice COR" I codici dei COR sono prestabiliti dall'ISPESL e saranno comunicati al momento della costituzione degli stessi.

Dati anagrafici del soggetto.

"Codice identificativo caso" = 6 caratteri numerici. Tale codice sarà assegnato dal COR in forma sequenziale

(progressivo unico generale). Il codice, dopo l'assegnazione, dovrà essere utilizzato da ciascun COR per le successive segnalazioni (aggiornamenti).

Parte II

Definizione diagnostica.

La sintesi dei dati diagnostici rilevati dai COR e registrati sulla scheda apposita prevista dalle Linee guida dell'ISPESL, viene riportata nella seconda parte del modello.

"Morfologia": CIM -M" = riportare il codice previsto dalla Classificazione internazionale delle malattie riservato all'oncologia - II settore.

"Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico dell'ISPESL i criteri di definizione possono essere modificati; le eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente ai COR.

"Data Livello di accertamento massimo raggiunto" = riportare la data della definizione della diagnosi. Tale data sarà utilizzata dall'ISPESL per assegnare l'anno di incidenza e l'età alla diagnosi del soggetto.

Parte III

Definizione anamnestica.

Nella parte terza sono riportati i dati relativi alla ricostruzione dell'anamnesi lavorativa rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL.

E' opportuno evidenziare che, per uno stesso soggetto, possono essere rilevati diversi settori produttivi e differenti mansioni, tutti importanti per l'accertamento dell'esposizione ad amianto. In tal caso si dovrà indicare per ogni esposizione il livello di accertamento assegnato.

Parte IV

Esposizione domestica, esposizione ambientale, hobby.

Riportare i dati rilevati mediante il questionario anamnestico previsto dalle Linee guida dell'ISPESL. Ove si riscontrino esposizioni di diversa natura (lavorativa, domestica, ambientale, da hobby) dovranno essere compilati tutti i riquadri interessati:

"livello di accertamento anamnestico massimo raggiunto" =

riportare il codice corrispondente ai criteri di definizione previsti dalle Linee guida dell'ISPESL. Tale codice verrà assegnato dal COR con riferimento all'intera anamnesi rilevata. In presenza di esposizioni di diversa natura, il COR riporterà il codice dell'esposizione più significativa.

Le Linee guida di riferimento sono pubblicate sulla rivista dell'ISPESL "Fogli di informazione" n. 1, anno 1996, pag. 19-106. Le successive variazioni saranno riportate nelle apposite pubblicazioni dell'ISPESL e comunicate tempestivamente ai COR.

